

## DICHIARAZIONI

---

### **Modello Iva 2019: la compilazione del quadro VH**

di **Federica Furlani**

Il **quadro VH** del **modello Iva 2019**, dedicato alla *Variazione delle comunicazioni periodiche*, deve essere compilato esclusivamente qualora il contribuente intenda **inviare, integrare o correggere** i **dati omessi, incompleti o errati** contenuti nelle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche Iva** relative al 2018 trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le **modalità operative** di regolarizzazione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, la [risoluzione AdE 104/E/2017](#) ha fornito un riepilogo delle **sanzioni applicabili** e delle relative **istruzioni operative**.

Per quanto concerne il **regime sanzionatorio**, in via ordinaria, in caso di **omessa, incompleta o infedele comunicazione** è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.000**.

La sanzione è **ridotta alla metà** nel caso in cui:

- la trasmissione sia effettuata **entro i quindici giorni** successivi alla scadenza stabilita;
- ovvero se, nel medesimo termine, venga effettuata la **trasmissione corretta dei dati**.

Inoltre, poichè l'esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell'[articolo 11, comma 2-bis e 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#), modificato dal **D.L. 193/2016**, ed ha quindi **natura amministrativo-tributaria**, i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare di una riduzione degli importi da versare a titolo di sanzione, tramite l'accesso all'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

In merito alla **regolarizzazione** della mancata, irregolare o omessa effettuazione della o delle comunicazioni, oltre al versamento della sanzione:

- bisogna comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/ incompleta/errata, se la regolarizzazione interviene **prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**;
- non è previsto l'invio della nuova comunicazione, se la regolarizzazione interviene **in sede di dichiarazione annuale Iva**.

In relazione a tale ultima ipotesi:

- se con la **dichiarazione** annuale vengono inviati/integrati/corretti i dati omessi/

incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione precedentemente descritta (eventualmente ridotta);

- se, al contrario, con la **dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non vengono sanate, bisogna presentare una dichiarazione annuale integrativa** (con versamento sia della **sanzione sopra descritta**, sia della sanzione di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 471/1997](#)).

La citata circolare riporta la seguente esemplificazione: in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal **D.P.C.M. 22.05.2017**), qualora il contribuente si ravveda in data:

1. **31 luglio 2017**, deve **assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 55,56** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lett. abis](#)), [D.Lgs. 472/1997](#));
2. **10 settembre 2018**, se nella dichiarazione Iva 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo **euro 71,43** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lett. b](#)), [D.Lgs. 472/1997](#));
3. **10 settembre 2018**, se nella **dichiarazione Iva 2018 non sono stati correttamente riepilogati** i dati della **comunicazione trimestrale omessa**, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione cui si aggiunge quella di **euro 71,43** (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lett. b-bis](#)), [D.Lgs. 472/1997](#)).

Di conseguenza, nel caso in cui il contribuente scelga di regolarizzare l'omessa, incompleta o errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche in sede dichiarativa, va compilato il relativo **quadro VH, nel quale vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**.

Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la **compilazione senza dati** del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la **casella "VH"** posta in calce al **quadro VL** nel riquadro **"Quadri compilati"**.

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >